



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto N° 60

Benevento li, 23/04/2026

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso che:

- Con la deliberazione prot. 4310/2026, adottata nella seduta plenaria del 4 marzo 2026, il CSM ha deliberato:
 - *“di revocare l’approvazione implicita delle tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026/2029, del Tribunale di Benevento, così come perfezionatasi in data 21.2.2026;*
 - *“di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026-2029, del Tribunale di Benevento con conseguente onere per il dirigente di modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni di cui ai punti: 6c); 9b); 9c); 10.1c)”;*
- Sentiti i magistrati in servizio, convocati per la riunione del 21 aprile 2026, come da verbale prot.n. 128/I;
- Vista la nota prot.n.132/Int. del 23.04.26, trasmessa dalla Presidente della I^a Sezione civile, con cui si attesta che è stato acquisito l’assenso dei Giudici onorari di Pace dott. Pasquale Nunziata e dott. Luigi D’Ambrosio, destinati al settore della Volontaria Giurisdizione, alla modifica relativa a quest’ultimo settore, che prevede l’attribuzione di un ruolo autonomo ai predetti magistrati onorari;

adotta il seguente provvedimento, avente ad oggetto l’adeguamento delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio per il quadriennio 2026/2029 ai rilievi sollevati dal CSM con la delibera prot. 4310/2026 nella seduta plenaria del 4 marzo 2026.

1.A I rilievi consiliari

Il Consiglio Superiore, nel dettaglio, ha ritenuto:

con riferimento al punto 6c), che l'organizzazione adottata nelle tabelle di organizzazione del Tribunale di Benevento per il quadriennio 2026/2029 – *“I procedimenti di competenza del giudice tutelare saranno assegnati al Giudice dott.ssa Enrica Nasti che si avvale della struttura organizzativa (Ufficio del processo) composta con due giudici onorari in affiancamento, a cui delega le attività secondo i criteri stabiliti con decreti nn. 35 e 94 del 2018, integrati con decreto n. 13/2023”* – *“risulta difforme da quanto previsto dall'articolo 58, comma 1 della circolare tabelle, che richiama l'articolo 57, comma 2 (il quale prescrive di “garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato”) laddove, in particolare, prevede l'assegnazione in via esclusiva della materia tutelare a un solo giudice professionale”*; con riferimento al punto 9b), che *“i criteri di assegnazione degli affari ai collegi, ai giudici monocratici e al relatore nelle cause collegiali risultano oggettivi e predeterminati ai sensi degli artt. da 158 a 160, con le seguenti eccezioni.*

SEZIONI CIVILI

Prima sezione civile:

Assegnazione delle cause collegiali: Sono assegnati indistintamente ad entrambi i 2 Collegi della sezione i procedimenti relativi:

Separazioni giudiziali e divorzio contenziosi e congiunti;

Stato delle persone e diritti della personalità;

Famiglia e filiazione;

Art. 281 decies ex artt. 28-29 legge professionale;

Diritti reali, possesso e trascrizioni;

Responsabilità-extracontrattuale;

Controversie di diritto amministrativo;

Successioni;

Locazioni, comodato e affitto;

Opposizioni alle Esecuzioni e agli atti esecutivi antecedenti all'inizio dell'esecuzione;

Volontaria giurisdizione;

Reclami al Collegio e procedimenti cautelari nelle materie di competenza esclusiva

L'unico criterio indicato è il seguente:

Procedimenti cautelari e reclami al Collegio nelle materie di competenza esclusiva. I reclami vengono assegnati con principio di reciprocità al collegio di non appartenenza del giudice del provvedimento impugnato.

Si rinviene la criticità considerato che i 2 collegi della I^a sezione civile trattano indistintamente le materie della sezione non è indicato il criterio in base al quale le cause vengono assegnate all'uno o all'altro collegio se non il criterio, valido però per i soli reclami ("I reclami vengono assegnati con principio di reciprocità al collegio di non appartenenza del giudice del provvedimento impugnato").

Il Presidente della I sezione civile provvederà ad assegnare all'uno o all'altro collegio le cause a trattazione collegiale (diverse dai reclami) con una percentuale orientativamente pari al 40% al I^o Collegio e al 60% al II^o Collegio, vista la diversa composizione numerica tra i due collegi. Oltre alla vaghezza dell'avverbio "orientativamente" non si indica il criterio di assegnazione"; con riferimento al punto 9c), che i criteri per la sostituzione dei magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie) astenuti, ricusati o comunque impediti, che per il resto rispettano le prescrizioni di cui all'art. 161 (e all'art. 198, comma 2), presentano, tuttavia, "le seguenti criticità:

- nella sezione agraria non è indicato con quale criterio subentra uno dei due giudici supplenti né con quale criterio subentra uno dei due esperti supplenti. ("Gli esperti si sostituiscono tra quelli nominati").
- Nei tre collegi penali non è previsto il criterio della sostituzione dell'intero collegio nei casi di incompatibilità stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (richiamati dall'art. 36, lett. g, e 37, lett. a, c.p.p.)";

con riferimento al punto 10.1c), che nel caso di astensione o ricusazione dei giudici onorari, la disposizione tabellare si limita a prevedere che "il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. in base ad una turnazione che tenga conto dell'area di impiego", di talché manca, in questo caso, "un criterio predeterminato per le sostituzioni in caso di astensioni e ricusazioni".

1.B le soluzioni organizzative ai rilievi

1.B.1 – punto 6c.

Relativamente al punto 6c, l'adeguamento delle tabelle al rilievo sollevato dal CSM può avvenire, alternativamente: attribuendo la materia specializzata del Giudice Tutelare a due o più Giudici professionali della I^a Sezione civile, con due o più giudici onorari in affiancamento, a cui i predetti magistrati professionali delegano le attività secondo i criteri stabiliti con decreti nn. 35 e 94 del 2018, integrati con decreto n. 13/2023, e con l'esonero complessivo del 20% da ripartire proporzionalmente fra tutti i Giudici Tutelari professionali ovvero da escludere nel caso in cui la materia de qua sia assegnata a tutti i Giudici professionali della I^a Sezione civile; attribuendo la materia specializzata del Giudice Tutelare a due o più Giudici professionali e a due più Giudici

onorari con ruolo autonomo, con assegnazione degli affari di maggiore complessità e delicatezza ai Giudici professionali e dei restanti affari ai Giudici onorari. Non si ritiene possibile, invece, attribuire l'intera materia degli affari del Giudice Tutelare ai Giudici onorari di pace, poiché, anche a prescindere da ogni considerazione circa l'opportunità di escludere totalmente i Giudici professionali, i magistrati onorari della I^a Sezione civile utilizzabili nel settore di competenza del Giudice Tutelare – 3 a pieno organico – sono comunque insufficienti per sostenere l'intero ruolo del Giudice Tutelare. Nella riunione organizzativa del 21/04/2026 è emerso che nessuno dei Giudici professionali della I^a Sezione civile è disponibile ad aggiungersi alla dott.ssa Nasti quale Giudice Tutelare nella stessa posizione tabellare di quest'ultima. Preso atto di ciò, la Presidente della I^a Sezione civile, dott.ssa Maria Ilaria Romano, ha proposto di riservare paritariamente a tutti i Giudici professionali della Sezione gli affari aventi ad oggetto i Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO), le Vigilanze, le trasfusioni di sangue, le interruzioni di gravidanza e le donazioni di organi, assegnando ai Giudici onorari, con ruolo autonomo, tutti i restanti affari, che attualmente sono già delegati, per la gran parte, dalla dott.ssa Nasti ai GOP.

La soluzione proposta dalla dott.ssa Romano, che ha incontrato il favore unanime dei presenti e dei magistrati onorari della I^a Sezione civile destinati al settore della volontaria giurisdizione, ascoltati sul punto dalla dott.ssa Romano, risulta congrua. Ed invero, il carico complessivo del ruolo del Giudice Tutelare, anche in considerazione dell'urgenza che spesso caratterizza i singoli affari, è tale che, se fosse assegnato per intero ai soli Giudici professionali, ne deriverebbe un'eccessiva sottrazione di risorse al contenzioso civile ordinario, con grave pregiudizio per la sollecita ed efficiente gestione degli affari civili contenziosi e con conseguente compromissione degli obiettivi della programmazione annuale, primo fra tutti quello inerente al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi. Tali circostanze oggettive giustificano, perciò, l'assegnazione, ai Giudici onorari della I^a Sezione civile incaricati della materia del Giudice Tutelare (tutti in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017), di un ruolo autonomo, non potendosi fronteggiare la domanda di giustizia con i soli giudici professionali. Pertanto, gli affari di competenza del Giudice Tutelare di maggiore complessità e delicatezza, individuati in quelli aventi ad oggetto i Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO), le Vigilanze, le trasfusioni di sangue, le interruzioni di gravidanza e le donazioni di organi, devono essere assegnati secondo il criterio paritario di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così pre-impostato nell'algoritmo, a tutti i Giudici professionali della I^a Sezione civile nonché, con esclusione dei TSO e con esonero del 50%, alla Presidente della stessa Sezione. Tutti i restanti affari di competenza del Giudice

Tutelare, invece, devono essere assegnati, secondo il criterio paritario di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così preimpostato nell'algoritmo, ai Giudici onorari di pace destinati al settore della volontaria giurisdizione, tutti in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.

1.B.2 – punto 9b.

Riguardo al punto 9b), giova premettere che le percentuali di ripartizione degli affari a trattazione collegiale (diversi dai reclami) tra i due collegi della I^a Sezione civile sono direttamente proporzionali al numero di unità "*full time equivalent*" (FTE) rispettivamente assegnate, con carico individuale in tutti gli affari collegiali suddetti, ai due collegi della I^a Sezione civile: 3 unità al primo collegio e 4,5 unità al secondo collegio, nel quale è compresa la Presidente della I^a Sezione civile, cui è stato riconosciuto un esonero del 50%. Detta suddivisione del carico fra i due collegi risulta, perciò, congrua e deve essere applicata a tutti gli affari collegiali della I^a Sezione civile diversi dai reclami. Ciò premesso, deve rilevarsi che non esiste una sequenza perfetta di assegnazioni manuali che consenta di realizzare una suddivisione matematicamente esatta, corrispondente alle percentuali del 40% e del 60% rispettivamente attribuite al primo e al secondo collegio, al tempo stesso distribuendo in modo altrettanto esatto il peso dell'esonero spettante alla Presidente di Sezione fra i Giudici dei due collegi. Ed invero, posto che i magistrati complessivamente assegnati ai due collegi sono otto, di cui uno con esonero del 50%, la sequenza di assegnazioni manuali che più si avvicina alle suddette percentuali rispettando contestualmente l'esonero della Presidente di Sezione è quella che prevede, per ogni gruppo di 32 nuove iscrizioni a ruolo, quattro turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno, ognuno dei quali contempla, invariabilmente, l'attribuzione di 3 procedimenti al primo collegio e 4 al secondo collegio, mentre l'ottavo procedimento viene assegnato in tre turni al secondo collegio e in un turno al primo collegio. Ogni 32 procedimenti iscritti, quindi, 13 sono assegnati al primo collegio e 19 al secondo collegio, che corrispondono i primi alla percentuale del 40,625% e i secondi alla percentuale del 59,375%.

Il criterio manuale di assegnazione deve essere così specificato sui quattro turni di assegnazione di ciascun gruppo di 32 nuove iscrizioni.

Primo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Secondo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo, il quinto e il settimo procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Terzo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Quarto turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

All'interno di ciascun collegio i procedimenti sono assegnati paritariamente fra i singoli componenti, con la sola eccezione della Presidente di Sezione, che salterà il secondo e il quarto turno di assegnazione, così realizzandosi il suo esonero del 50%. Le assegnazioni ai singoli relatori avverranno, perciò, seguendo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo e di anzianità di servizio e ciò anche per l'assegnazione del procedimento supplementare del secondo e del quarto turno.

La leggera discrepanza fra le percentuali effettive risultanti dalle sequenze sopra indicate e le percentuali del 40% e del 60% previste dalle tabelle determina, dopo 160 nuove iscrizioni corrispondenti a 20 turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno come sopra delineati, l'assegnazione di un procedimento in più al primo collegio e di un procedimento in meno al secondo collegio (65 procedimenti assegnati al primo collegio in luogo di 64 e 95 procedimenti assegnati al secondo collegio in luogo di 96). Per eliminare anche questa piccola discrepanza è sufficiente prevedere che al ventesimo turno di assegnazioni sia assegnato al primo collegio un procedimento in meno e al secondo collegio un procedimento in più e, precisamente: 2 procedimenti al primo collegio (il primo e il terzo) e 6 al secondo collegio (il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo). L'assegnazione di questo procedimento supplementare deve avvenire anche in questo caso seguendo l'ordine di anzianità crescente dei componenti del secondo collegio.

Va, tuttavia, evidenziato, a questo punto, che le tabelle di organizzazione dell'Ufficio prevedono, nella parte già approvata, che gli affari a cognizione monocratica siano assegnati utilizzando l'applicativo ministeriale per le assegnazioni automatiche "Consolle Unificata". Nel quadro della progressiva implementazione delle attività di informatizzazione del processo civile e al fine di ridurre i tempi di assegnazione degli affari collegiali assegnati alla I^a Sezione civile, si ritiene opportuno estendere l'utilizzazione dell'algoritmo di assegnazione automatica a tutti i

procedimenti a cognizione collegiale diversi dai reclami attribuiti alla I^a Sezione civile, nel puntuale rispetto delle proporzioni quantitative e qualitative di assegnazione previste nelle tabelle, secondo il criterio di abbinamento procedimento/materia/sezione/magistrato, pre-impostato nell'algoritmo. Ferme restando, perciò, l'attribuzione, a ciascuna Sezione, degli affari rientranti nelle materie di rispettiva competenza esclusiva e la ripartizione, fra le due Sezioni, degli affari non rientranti nelle materie di competenza esclusiva di alcuna di esse secondo le percentuali del 60% alla I^a Sezione civile e del 40% alla seconda Sezione civile, all'interno della I^a Sezione civile gli affari collegiali diversi dai reclami devono essere assegnati in ragione del 40% al primo collegio e del 60% al secondo collegio nonché suddivisi, all'interno di ciascun collegio, con criterio paritario fra i singoli Giudici e con esonero del 50% a favore della Presidente di Sezione, il tutto secondo il criterio di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così preimpostato nell'algoritmo.

Le assegnazioni manuali dei procedimenti collegiali, diversi dai reclami, con codice oggetto escluso dalla configurazione dell'algoritmo avverranno, nella I^a Sezione civile, secondo la ripetizione ciclica dei quattro turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno sopra riepilogati con la specificazione dei criteri di assegnazione ai singoli magistrati dei due collegi e con la correzione ivi indicata per il ventesimo turno di assegnazione.

1.B.3 – punto 9c.

I criteri per la sostituzione dei magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie) astenuti, recusati, assenti o comunque impediti, devono essere integrati come di seguito indicato.

Sezione Agraria:

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento: il presidente è sostituito dal giudice più anziano del Collegio; il giudice più anziano del Collegio è sostituito dall'altro giudice e viceversa. Nel caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento, che non consentano una soluzione interna al collegio, fungeranno da supplenti, secondo l'ordine di anzianità di servizio crescente, i Giudici del I^a collegio della II^a Sezione civile.

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento di uno degli esperti effettivi del Collegio Agrario, gli esperti supplenti subentrano secondo l'ordine di anzianità anagrafica crescente.

Sezione Penale Dibattimentale

Nei casi di incompatibilità stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (richiamati dall'art. 36, lett. g, e 37, lett. a, c.p.p.) la sostituzione dell'intero collegio avviene come di seguito indicato:

il 1° Collegio è sostituito dal 2° Collegio;

il 2° Collegio è sostituito dal 3° Collegio;

il 3° Collegio è sostituito dal 1° Collegio.

1.B.4 – punto 10.1c

Il criterio di sostituzione dei giudici onorari astenuti o recusati deve essere integrato prevedendosi che in tali casi il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. assegnato al settore secondo turnazione basata sul criterio dell'anzianità di sede decrescente.

Pertanto,

Visti gli artt. 29, comma 3, e 39 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il quadriennio 2026/2029;

dispone

La parte non approvata delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Benevento per il quadriennio 2026/2029 è modificata come di seguito indicato.

1.punto 6c

Alla pagina 64 i periodi

“ESONERI

Sono previsti esoneri dal lavoro parziali ed i magistrati in servizio che ne usufruiscono sono di seguito indicati con specificazione della posizione tabellare e della percentuale:

a) NN. - Presidente di Tribunale: 70%

b) dr.ssa Maria Ilaria Romano - Presidente della I sezione civile: 50%

c) dr.ssa Antonietta Genovese - Presidente della II sezione civile: 50%

d) dr. Sergio Pezza - Presidente della sezione Dibattimentale e Gip/Gup: 50%

*e) dr. Leonardo Papaleo - giudice civile I sezione - MAGRIF settore civile: 20%**

*f) dr. Pietro Vinetti - gip/gup - MAGRIF settore penale: 20%**

*g) dr.ssa Enrica Nasti – giudice civile I sezione e giudice tutelare: 20%**

(l'esonero riguarda anche l'assegnazione dei decreti ingiuntivi)

**possono usufruire dell'esonero non celebrando una udienza monocratica mensile.”*

sono così modificati:

“ESONERI

Sono previsti esoneri dal lavoro parziali ed i magistrati in servizio che ne usufruiscono sono di seguito indicati con specificazione della posizione tabellare e della percentuale:

- a) NN. - Presidente di Tribunale: 70%
- b) dr.ssa Maria Ilaria Romano - Presidente della I sezione civile: 50%
- c) dr.ssa Antonietta Genovese - Presidente della II sezione civile: 50%
- d) dr. Sergio Pezza - Presidente della sezione Dibattimentale e Gip/Gup: 50%
- e) dr. Leonardo Papaleo - giudice civile I sezione - MAGRIF settore civile: 20%*
- f) dr. Pietro Vinetti - gip/gup - MAGRIF settore penale: 20%*

(l'esonero riguarda anche l'assegnazione dei decreti ingiuntivi)

**possono usufruire dell'esonero non celebrando una udienza monocratica mensile.”.*

Alla pagina 65 il periodo “La dr.ssa Enrica Nasti esercita le funzioni di giudice tutelare in tutte le procedure in materia di volontaria giurisdizione, relative agli affari di competenza del Giudice tutelare, mediante il supporto di un ufficio del processo composto da due GOP in affiancamento e dai tirocinanti assegnati”

è così sostituito:

“Le funzioni di giudice tutelare sono svolte, nelle materie dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), delle Vigilanze, delle trasfusioni di sangue, delle interruzioni di gravidanza e delle donazioni di organi, da tutti i giudici della I^ sezione civile nonché, con esclusione dei TSO e con esonero del 50%, dalla Presidente della I^ Sezione civile; nelle restanti materie relative agli affari di competenza del giudice tutelare, le funzioni di giudice tutelare sono svolte dai Giudici onorari di pace della I^ sezione civile destinati al settore della volontaria giurisdizione, tutti in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017.”.

Alla pagina 72 in fine il periodo “I procedimenti di competenza del giudice tutelare saranno assegnati al Giudice dott.ssa Enrica Nasti che si avvale della struttura organizzativa (Ufficio del processo) composta con due giudici onorari in affiancamento, a cui delega le attività secondo i criteri stabiliti con decreti nn. 35 e 94 del 2018, integrati con decreto n. 13/2023.”

è così sostituito:

“Gli affari di competenza del Giudice Tutelare aventi ad oggetto i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), le Vigilanze, le trasfusioni di sangue, le interruzioni di gravidanza e le donazioni di organi, sono assegnati, secondo il criterio paritario di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così pre-impostato nell'algoritmo, a tutti i Giudici professionali della I^ Sezione civile nonché, con esclusione dei TSO e con esonero del 50%, alla Presidente della stessa Sezione. Tutti i restanti affari di competenza del Giudice Tutelare, invece, sono assegnati, secondo il criterio paritario di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così pre-impostato nell'algoritmo, ai Giudici onorari di pace destinati al settore della

volontaria giurisdizione, tutti in servizio come giudici onorari di Tribunale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017”.

2.punto 9b

Alle pagine 68 in fine e 69 in principio i periodi

“Modalità di Assegnazione delle cause collegiali

Il Presidente di ciascuna delle sezioni provvede all'assegnazione dei procedimenti ai presidenti dei rispettivi collegi che nominano il giudice relatore, secondo il criterio della rotazione e sulla base dell'ordine di iscrizione a ruolo, iniziando dal procedimento iscritto per primo e dal giudice meno anziano. Tale criterio sarà derogato in caso di astensione del giudice, per esigenze di riunione dei procedimenti o per ogni altro eccezionale motivo, da indicarsi espressamente.

Il Presidente della I sezione civile provvederà ad assegnare le cause a trattazione collegiale (diverse dai reclami) con una percentuale orientativamente pari al 40% al I° Collegio e al 60% al II° Collegio, vista la diversa composizione numerica tra i due collegi.”

sono così modificati:

“Modalità di Assegnazione delle cause collegiali

Il Presidente di ciascuna delle sezioni, salvo quanto di seguito stabilito per la I^ sezione civile, provvede all'assegnazione dei procedimenti ai presidenti dei rispettivi collegi che nominano il giudice relatore, secondo il criterio della rotazione e sulla base dell'ordine di iscrizione a ruolo, iniziando dal procedimento iscritto per primo e dal giudice meno anziano. Tale criterio sarà derogato in caso di astensione del giudice, per esigenze di riunione dei procedimenti o per ogni altro eccezionale motivo, da indicarsi espressamente.

Così come previsto per gli affari a cognizione monocratica, il Presidente della I^ sezione civile provvede all'assegnazione dei procedimenti a cognizione collegiale diversi dai reclami con cadenza settimanale, utilizzando l'applicativo ministeriale per le assegnazioni automatiche “Consolle Unificata”. Si richiama quanto disposto in tema di assegnazioni automatiche nel successivo paragrafo “Criteri di assegnazione per gli affari di competenza monocratica”. Pertanto, all'interno della I^ sezione civile gli affari collegiali diversi dai reclami sono assegnati in ragione del 40% al primo collegio e del 60% al secondo collegio nonché suddivisi, all'interno di ciascun collegio, con criterio paritario fra i singoli Giudici e con esonero del 50% a favore della Presidente di Sezione, il tutto secondo il criterio di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così pre-impostato nell'algoritmo di assegnazione automatica.

*Le assegnazioni manuali dei procedimenti collegiali, diversi dai reclami, con codice oggetto escluso dalla configurazione dell'algoritmo di assegnazione automatica avverranno, nella I^*

sezione civile, secondo la ripetizione ciclica dei quattro turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno di seguito specificati.

Primo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Secondo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo, il quinto e il settimo procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Terzo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Quarto turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

All'interno di ciascun collegio i procedimenti sono assegnati paritariamente fra i singoli componenti, con la sola eccezione della Presidente di Sezione, che salterà il secondo e il quarto turno di assegnazione, così realizzandosi il suo esonero del 50%. Le assegnazioni ai singoli relatori avverranno, perciò, seguendo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo e di anzianità di servizio e ciò anche per l'assegnazione del procedimento supplementare del secondo e del quarto turno.

La leggera discrepanza fra le percentuali effettive risultanti dalle sequenze sopra indicate e le percentuali del 40% e del 60% previste dalle tabelle determina, dopo 160 nuove iscrizioni corrispondenti a 20 turni di assegnazione manuale di otto procedimenti ciascuno come sopra delineati, l'assegnazione di un procedimento in più al primo collegio e di un procedimento in meno al secondo collegio (65 procedimenti assegnati al primo collegio in luogo di 64 e 95 procedimenti assegnati al secondo collegio in luogo di 96). Per eliminare anche questa piccola discrepanza si prevede che al ventesimo turno di assegnazioni manuali sia assegnato al primo collegio un procedimento in meno e al secondo collegio un procedimento in più e, precisamente: 2 procedimenti al primo collegio (il primo e il terzo) e 6 al secondo collegio (il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo). L'assegnazione di questo procedimento supplementare avviene anche in questo caso seguendo l'ordine di anzianità crescente dei componenti del secondo collegio.”

3.punto 9c

Alle pagine 74 in fine e 75 in principio i periodi

“Criteri di sostituzione

Le sostituzioni avverranno, nell'ambito dei giudici del collegio come segue: il giudice più anziano rispetto al presidente; il giudice che segue, secondo l'ordine di indicazione nella composizione del collegio.

In caso di assenza o impedimento, che non consentano una soluzione interna al collegio, fungeranno da supplenti:

il giudice meno anziano del 1° collegio della II sezione civile, è esclusa la partecipazione dei GOP al Collegio.

Gli Esperti si sostituiscono tra quelli nominati.

Astensione o ricusazione

Sui ricorsi per ricusazione del magistrato della sezione agraria deciderà il 1° Collegio della I Sezione civile.

In caso di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, la composizione avverrà, nell'ambito dello stesso come segue: il giudice più anziano rispetto al presidente; il giudice che segue, secondo l'ordine di indicazione nella composizione del collegio.

In caso di impossibilità di integrazione del collegio con una soluzione interna allo stesso, la composizione avverrà come segue:

il giudice meno anziano del 1° collegio della II sezione civile;

Gli Esperti si sostituiscono tra quelli nominati.”

sono così sostituiti:

“Criteri di sostituzione

In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del Collegio Agrario: il presidente è sostituito dal giudice più anziano del Collegio; il giudice più anziano del Collegio è sostituito dall'altro giudice e viceversa. Nel caso di assenza o impedimento che non consentano una soluzione interna al collegio, fungeranno da supplenti, secondo l'ordine di anzianità di servizio crescente, i Giudici del I° collegio della II^ Sezione civile.

In caso di assenza o impedimento di uno degli esperti effettivi del Collegio Agrario, gli esperti supplenti subentrano secondo l'ordine di anzianità anagrafica crescente.

Astensione o ricusazione

Sui ricorsi per ricusazione del magistrato della sezione agraria deciderà il 1° Collegio della I Sezione civile.

In caso di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, la composizione avverrà, nell'ambito dello stesso come segue: il presidente è sostituito dal giudice più anziano del Collegio; il giudice più anziano del Collegio è sostituito dall'altro giudice e viceversa. Nel caso di astensione o ricusazione che non consentano una soluzione interna al collegio, fungeranno da supplenti, secondo l'ordine di anzianità di servizio crescente, i Giudici del I^a collegio della II^a Sezione civile.

In caso di astensione o ricusazione di uno degli esperti effettivi del Collegio Agrario, gli esperti supplenti subentrano secondo l'ordine di anzianità anagrafica crescente.”

Alle pagine 81 e 82 i periodi

“Criteri di sostituzione

In caso di incompatibilità, astensione e ricusazione del singolo componente del collegio, manifestatasi dopo l'assegnazione al collegio gli atti saranno ritualmente sottoposti al Presidente del Tribunale, chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione, ricusazione, di incompatibilità del giudice ex art.36 comma 3 c.p.p., con rinvio del dibattimento ad udienza fissa davanti allo stesso Collegio in attesa del provvedimento Presidenziale.

In caso di verifica positiva da parte del Presidente del Tribunale del citato impedimento (ovvero di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione o di incompatibilità) ai sensi dell'art.161 della circolare consiliare, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt.34 e 35 c.p.p., si adotta un criterio automatico di sostituzione per impedimento temporaneo di un componente del collegio, secondo il quale ciascun giudice sarà sostituito da altro giudice della medesima area specialistica con criterio di anzianità decrescente:

1° Collegio

Simonetta Rotili/Graziamaria Monaco

2° Collegio

Daniela Fallarino/Gelsomina Palmieri/Graziamaria Monaco

3° Collegio

Sergio Pezza/Francesco Murgio

Qualora ciò non sia possibile ciascun giudice sarà sostituito da altro giudice con criterio di anzianità decrescente.

Nella specie:

- 1. il Dott. Sergio Pezza sarà sostituito dalla Dott.ssa Daniela Fallarino;*
- 2. la Dott.ssa Daniela Fallarino sarà sostituita dalla Dott.ssa Simonetta Rotili;*
- 3. la Dott.ssa Simonetta Rotili sarà sostituita dalla Dott.ssa Gelsomina Palmieri;*

4. la Dott.ssa Gelsomina Palmieri sarà sostituita dal Dott. Francesco Murgo;
5. il Dott. Francesco Murgo sarà sostituito dalla Dott.ssa Francesca Telaro;
6. la Dott.ssa Francesca Telaro sarà sostituita dalla Dott.ssa Graziamaria Monaco;
7. la Dott.ssa Graziamaria Monaco sarà sostituita dal Dott. Sergio Pezza.”

sono così modificati:

“Criteri di sostituzione

In caso di incompatibilità, astensione e ricusazione del singolo componente del collegio, manifestatasi dopo l'assegnazione al collegio gli atti saranno ritualmente sottoposti al Presidente del Tribunale, chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione, ricusazione, di incompatibilità del giudice ex art.36 comma 3 c.p.p., con rinvio del dibattimento ad udienza fissa davanti allo stesso Collegio in attesa del provvedimento Presidenziale.

In caso di verifica positiva da parte del Presidente del Tribunale del citato impedimento (ovvero di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione o di incompatibilità) ai sensi dell'art.161 della circolare consiliare, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt.34 e 35 c.p.p., si adotta un criterio automatico di sostituzione per impedimento temporaneo di un componente del collegio, secondo il quale ciascun giudice sarà sostituito da altro giudice della medesima area specialistica con criterio di anzianità decrescente:

1° Collegio

Simonetta Rotili/Graziamaria Monaco

2° Collegio

Daniela Fallarino/Gelsomina Palmieri/Graziamaria Monaco

3° Collegio

Sergio Pezza/Francesco Murgo

Qualora ciò non sia possibile ciascun giudice sarà sostituito da altro giudice con criterio di anzianità decrescente.

Nella specie:

1. il Dott. Sergio Pezza sarà sostituito dalla Dott.ssa Daniela Fallarino;
2. la Dott.ssa Daniela Fallarino sarà sostituita dalla Dott.ssa Simonetta Rotili;
3. la Dott.ssa Simonetta Rotili sarà sostituita dalla Dott.ssa Gelsomina Palmieri;
4. la Dott.ssa Gelsomina Palmieri sarà sostituita dal Dott. Francesco Murgo;
5. il Dott. Francesco Murgo sarà sostituito dalla Dott.ssa Francesca Telaro;
6. la Dott.ssa Francesca Telaro sarà sostituita dalla Dott.ssa Graziamaria Monaco;
7. la Dott.ssa Graziamaria Monaco sarà sostituita dal Dott. Sergio Pezza.

Nei casi di incompatibilità dell'intero collegio stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (richiamati dall'art. 36, lett. g, e 37, lett. a, c.p.p.) la sostituzione avviene come di seguito indicato:

il 1° Collegio è sostituito dal 2° Collegio;

il 2° Collegio è sostituito dal 3° Collegio;

il 3° Collegio è sostituito dal 1° Collegio.”

4. punto 10.1c

Alla pagina 74 i periodi

“Astensione o ricusazione dei magistrati onorari

Sui ricorsi per ricusazione del giudice onorario deciderà il 1° collegio della Sezione a cui non appartiene il G.O.P. medesimo.

In caso di astensione o ricusazione dei giudici onorari, il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. in base ad una turnazione che tenga conto dell'area di impiego.”

sono così modificati:

“Astensione o ricusazione dei magistrati onorari

Sui ricorsi per ricusazione del giudice onorario deciderà il 1° collegio della Sezione a cui non appartiene il G.O.P. medesimo.

In caso di astensione o ricusazione dei giudici onorari, il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. assegnato al settore secondo turnazione basata sul criterio dell'anzianità di sede decrescente.”.

Dispone

la comunicazione a norma dell'art.19 della predetta circolare – tramite sistema informatico- alla Presidente della Corte di Appello di Napoli, anche in funzione di Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, ai Presidenti di Sezione, a tutti i Magistrati anche onorari, al Dirigente amministrativo, ai Direttori ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

Il Presidente del Tribunale – dott. Michele Russo



MICHELE
RUSSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
23.04.2026
13:08:44
GMT+02:00



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Prot. n. **128.I**

Verbale del 21/04/2026

Oggetto: Delibera n. 919/2026. Pratica: CSM-FT-VII-2025-02873-Nuova tabella di organizzazione Tribunale Benevento- OSSERVAZIONI.

Il giorno 21 del mese di aprile dell'anno 2026, alle ore 15:30, nell'aula n. 339 ubicata al terzo piano del Palazzo di Giustizia, dinanzi al Presidente del Tribunale, dott. Michele Russo, è tenuta la riunione di confronto con tutti i magistrati ordinari sulla delibera di cui in oggetto.

A seguito di convocazione con nota prot. n. 93/Int. inviata a mezzo mail il 23/03/2026, sono presenti:

1. il Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa Maria Ilaria Romano;
2. il Presidente della Sezione Civile, dott.ssa Antonietta Genovese;
3. il dott. Leonardo Papaleo in collegamento TEAMS;
4. la dott.ssa Enrica Nasti;
5. il dott. Aldo De Luca;
6. la dott.ssa Floriana Consolante;
7. la dott.ssa Serena Berruti;

Risultano assenti:

1. il Presidente della Sezione Penale, dott. Sergio Pezza;
2. la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi;
3. la dott.ssa Marina Campidoglio;
4. il dott. Roberto Nuzzo;
5. il dott. Salvatore Perrotta;
6. la dott.ssa Ida Moretti;
7. la dott.ssa Vincenzina Andricciola;
8. la dott.ssa Simonetta Rotili;



TRIBUNALE DI BENEVENTO

9. il dott. Vincenzo Landolfi;
10. la dott.ssa Adriana Mari;
11. la dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari;
12. la dott.ssa Claudia Chiariotti;
13. la dott.ssa Francesca Telaro;
14. il dott. Francesco Murgo;
15. la dott.ssa Gelsomina Palmieri;
16. la dott.ssa Graziamaria Monaco;
17. la dott.ssa Loredana Camerlengo;
18. la dott.ssa Maria Di Carlo;

È altresì presente in qualità di verbalizzante la dott.ssa Federica Repola, la dott.ssa Angela Pacelli e il Direttore Rosanna Grasso del Settore Segreteria Presidenza - Area Amministrativa.

Il Presidente del Tribunale e le Presidenti delle Sezioni Civili illustrano, come di seguito indicato, i rilievi sollevati dal CSM n la delibera prot. 4310/2026 adottata nella seduta plenaria del 4 marzo 2026.

1.A I rilievi consiliari

Con la deliberazione in oggetto il CSM ha deliberato:

- “- di revocare l’approvazione implicita delle tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026/2029, del Tribunale di Benevento, così come perfezionatasi in data 21.2.2026;
- di approvare parzialmente le tabelle di organizzazione, per il quadriennio 2026-2029, del Tribunale di Benevento con conseguente onere per il dirigente di modificare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente delibera, la proposta tabellare nella parte non approvata, in modo conforme alle indicazioni di cui ai punti: 6c); 9b); 9c); 10.1c)”.

Il Consiglio Superiore, nel dettaglio, ha ritenuto:



TRIBUNALE DI BENEVENTO

con riferimento al punto 6c), che l'organizzazione adottata nelle tabelle di organizzazione del Tribunale di Benevento per il quadriennio 2026/2029 – *“I procedimenti di competenza del giudice tutelare saranno assegnati al Giudice dott.ssa Enrica Nasti che si avvale della struttura organizzativa (Ufficio del processo) composta con due giudici onorari in affiancamento, a cui delega le attività secondo i criteri stabiliti con decreti nn. 35 e 94 del 2018, integrati con decreto n. 13/2023”* – *“risulta difforme da quanto previsto dall'articolo 58, comma 1 della circolare tabelle, che richiama l'articolo 57, comma 2 (il quale prescrive di “garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato”) laddove, in particolare, prevede l'assegnazione in via esclusiva della materia tutelare a un solo giudice professionale”;*

con riferimento al punto 9b), che *“i criteri di assegnazione degli affari ai collegi, ai giudici monocratici e al relatore nelle cause collegiali risultano oggettivi e predeterminati ai sensi degli artt. da 158 a 160, con le seguenti eccezioni.*

SEZIONI CIVILI

Prima sezione civile:

Assegnazione delle cause collegiali: Sono assegnati indistintamente ad entrambi i 2 Collegi della sezione i procedimenti relativi:

Separazioni giudiziali e divorzio contenziosi e congiunti;

Stato delle persone e diritti della personalità;

Famiglia e filiazione;

Art. 281 decies ex artt. 28-29 legge professionale;

Diritti reali, possesso e trascrizioni;

Responsabilità-extracontrattuale;

Controversie di diritto amministrativo;

Successioni;



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Locazioni, comodato e affitto;

Opposizioni alle Esecuzioni e agli atti esecutivi antecedenti all'inizio dell'esecuzione;

Volontaria giurisdizione;

Reclami al Collegio e procedimenti cautelari nelle materie di competenza esclusiva

L'unico criterio indicato è il seguente:

Procedimenti cautelari e reclami al Collegio nelle materie di competenza esclusiva. I reclami vengono assegnati con principio di reciprocità al collegio di non appartenenza del giudice del provvedimento impugnato.

Si rinviene la criticità considerato che i 2 collegi della I^a sezione civile trattano indistintamente le materie della sezione non è indicato il criterio in base al quale le cause vengono assegnate all'uno o all'altro collegio se non il criterio, valido però per i soli reclami ("I reclami vengono assegnati con principio di reciprocità al collegio di non appartenenza del giudice del provvedimento impugnato").

Il Presidente della I sezione civile provvederà ad assegnare all'uno o all'altro collegio le cause a trattazione collegiale (diverse dai reclami) con una percentuale orientativamente pari al 40% al I^o Collegio e al 60% al II^o Collegio, vista la diversa composizione numerica tra i due collegi.

Oltre alla vaghezza dell'avverbio "orientativamente" non si indica il criterio di assegnazione";

con riferimento al punto 9c), che i criteri per la sostituzione dei magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie) astenuti, recusati o comunque impediti, che per il resto rispettano le prescrizioni di cui all'art. 161 (e all'art. 198, comma 2), presentano, tuttavia, "le seguenti criticità:

- *nella sezione agraria non è indicato con quale criterio subentra uno dei due giudici supplenti né con quale criterio subentra uno dei due esperti supplenti. ("Gli esperti si sostituiscono tra quelli nominati");*



TRIBUNALE DI BENEVENTO

- *nei tre collegi penali non è previsto il criterio della sostituzione dell'intero collegio nei casi di incompatibilità stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (richiamati dall'art. 36, lett. g, e 37, lett. a, c.p.p.)*”;

con riferimento al punto 10.1c), che nel caso di astensione o riconsuazione dei giudici onorari, la disposizione tabellare si limita a prevedere che “il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. in base ad una turnazione che tenga conto dell'area di impiego”, di talché manca, in questo caso, “un criterio predeterminato per le sostituzioni in caso di astensioni e riconsuazioni”.

1.B le soluzioni organizzative ai rilievi

1.B.1 – punto 6c.

Relativamente al punto 6c, il Presidente del Tribunale propone che l'adeguamento delle tabelle al rilievo sollevato dal CSM avvenga attribuendo la materia specializzata del Giudice Tutelare a due o più Giudici professionali della I^a Sezione civile, con due giudici onorari in affiancamento, a cui i predetti magistrati professionali delegano le attività secondo i criteri stabiliti con decreti nn. 35 e 94 del 2018, integrati con decreto n. 13/2023, e con l'esonero complessivo del 20% da ripartire proporzionalmente fra tutti i Giudici Tutelari professionali ovvero da escludere nel caso in cui la materia de qua sia assegnata a tutti i Giudici professionali della I^a Sezione civile. Non si ritiene possibile, invece, attribuire l'intera materia degli affari del Giudice Tutelare ai Giudici onorari di pace, poiché, anche a prescindere da ogni considerazione circa l'opportunità di escludere totalmente i Giudici professionali, i magistrati onorari della I^a Sezione civile utilizzabili nel settore di competenza del Giudice Tutelare – 3 a pieno organico – sono comunque insufficienti per sostenere l'intero ruolo del Giudice Tutelare.

Preliminarmente il Presidente della Prima Sezione Civile chiede ai giudici della sezione presenti alla riunione se qualcuno ha interesse a ricoprire il ruolo di Giudice Tutelare. In mancanza di detta



TRIBUNALE DI BENEVENTO

disponibilità il Presidente di sezione, dott.ssa Maria Ilaria Romano, propone che gli affari di competenza del Giudice Tutelare che si caratterizzano per particolare complessità e delicatezza della materia trattata e, specificatamente, i procedimenti relativi ai TSO, i procedimenti relativi alla vigilanza dei coniugi, i procedimenti relativi alle trasfusioni di sangue, alle interruzioni di gravidanza e alle donazioni di organi, siano distribuiti tra tutti i giudici togati. Di contro, la restante parte delle materie, attualmente quasi tutte già delegate dalla dott.ssa Nasti ai GOP, vengano assegnate a questi ultimi mediante la creazione di un ruolo autonomo.

All'esito della riunione organizzativa del 21/04/2026 è emerso il favore unanime dei presenti per la soluzione proposta dalla dott.ssa Romano.

1.B.2 – punto 9b.

Riguardo al punto 9b), giova premettere che le percentuali di ripartizione degli affari a trattazione collegiale (diversi dai reclami) tra i due collegi della I^a Sezione civile sono direttamente proporzionali al numero di unità *“full time equivalent”* (FTE) rispettivamente assegnate, con carico individuale in tutti gli affari collegiali suddetti, ai due collegi della I^a Sezione civile: 3 unità al primo collegio e 4,5 unità al secondo collegio, nel quale è compresa la Presidente della I^a Sezione civile, cui è stato riconosciuto un esonero del 50%. Detta suddivisione del carico fra i due collegi risulta, perciò, congrua e deve essere applicata a tutti gli affari collegiali della I^a Sezione civile diversi dai reclami. Ciò premesso, deve rilevarsi che non esiste una sequenza perfetta di assegnazioni manuali che consenta di realizzare una suddivisione matematicamente esatta, corrispondente alle percentuali del 40% e del 60% rispettivamente attribuite al primo e al secondo collegio, al tempo stesso distribuendo in modo altrettanto esatto il peso dell'esonero spettante alla Presidente di Sezione fra i Giudici dei due collegi. Ed invero, posto che i magistrati complessivamente assegnati ai due collegi sono otto, di cui uno con esonero del 50%, la sequenza di assegnazioni manuali che più si avvicina alle suddette percentuali rispettando contestualmente l'esonero della Presidente di Sezione è quella che prevede,



TRIBUNALE DI BENEVENTO

per ogni gruppo di 32 nuove iscrizioni a ruolo, quattro turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno, ognuno dei quali contempla, invariabilmente, l'attribuzione di 3 procedimenti al primo collegio e 4 al secondo collegio, mentre l'ottavo procedimento viene assegnato in tre turni al secondo collegio e in un turno al primo collegio. Ogni 32 procedimenti iscritti, quindi, 13 sono assegnati al primo collegio e 19 al secondo collegio, che corrispondono i primi alla percentuale del 40,625% e i secondi alla percentuale del 59,375%.

Il criterio manuale di assegnazione deve essere così specificato sui quattro turni di assegnazione di ciascun gruppo di 32 nuove iscrizioni.

Primo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Secondo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo, il quinto e il settimo procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Terzo turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

Quarto turno: in ordine di iscrizione a ruolo, il primo, il terzo e il quinto procedimento sono assegnati al primo collegio; il secondo, il quarto, il sesto, il settimo e l'ottavo procedimento sono assegnati al secondo collegio.

All'interno di ciascun collegio i procedimenti sono assegnati paritariamente fra i singoli componenti, con la sola eccezione della Presidente di Sezione, che salterà il secondo e il quarto turno di assegnazione, così realizzandosi il suo esonero del 50%. Le assegnazioni ai singoli relatori



TRIBUNALE DI BENEVENTO

avverranno, perciò, seguendo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo e di anzianità di servizio e ciò anche per l'assegnazione del procedimento supplementare del secondo e del quarto turno.

La leggera discrepanza fra le percentuali effettive risultanti dalle sequenze sopra indicate e le percentuali del 40% e del 60% previste dalle tabelle determina, dopo 160 nuove iscrizioni corrispondenti a 20 turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno come sopra delineati, l'assegnazione di un procedimento in più al primo collegio e di un procedimento in meno al secondo collegio (65 procedimenti assegnati al primo collegio in luogo di 64 e 95 procedimenti assegnati al secondo collegio in luogo di 96). Per eliminare anche questa piccola discrepanza è sufficiente prevedere che al ventesimo turno di assegnazioni sia assegnato al primo collegio un procedimento in meno e al secondo collegio un procedimento in più e, precisamente: 2 procedimenti al primo collegio (il primo e il terzo) e 6 al secondo collegio (il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo). L'assegnazione di questo procedimento supplementare deve avvenire anche in questo caso seguendo l'ordine di anzianità crescente dei componenti del secondo collegio.

Va, tuttavia, evidenziato, a questo punto, che le tabelle di organizzazione dell'Ufficio prevedono, nella parte già approvata, che gli affari a cognizione monocratica siano assegnati utilizzando l'applicativo ministeriale per le assegnazioni automatiche "Consolle Unificata". Nel quadro della progressiva implementazione delle attività di informatizzazione del processo civile e al fine di ridurre i tempi di assegnazione degli affari collegiali assegnati alla I^a Sezione civile, si ritiene opportuno estendere l'utilizzazione dell'algoritmo di assegnazione automatica a tutti i procedimenti a cognizione collegiale diversi dai reclami attribuiti alla I^a Sezione civile, nel puntuale rispetto delle proporzioni quantitative e qualitative di assegnazione previste nelle tabelle, secondo il criterio di abbinamento procedimento/materia/sezione/magistrato, pre-impostato nell'algoritmo. Ferme restando, perciò, l'attribuzione, a ciascuna Sezione, degli affari rientranti nelle materie di rispettiva competenza esclusiva e la ripartizione, fra le due Sezioni, degli affari non rientranti nelle materie di



TRIBUNALE DI BENEVENTO

competenza esclusiva di alcuna di esse secondo le percentuali del 60% alla I^a Sezione civile e del 40% alla seconda Sezione civile, all'interno della I^a Sezione civile il Presidente del Tribunale propone di assegnare gli affari collegiali diversi dai reclami in ragione del 40% al primo collegio e del 60% al secondo collegio nonché di suddividerli, all'interno di ciascun collegio, con criterio paritario fra i singoli Giudici e con esonero del 50% a favore del Presidente di Sezione, il tutto secondo il criterio di abbinamento procedimento / materia / sezione / magistrato così pre-impostato nell'algoritmo.

Quanto alle assegnazioni manuali dei procedimenti collegiali, diversi dai reclami, con codice oggetto escluso dalla configurazione dell'algoritmo il Presidente del Tribunale propone che esse avvengano, nella I^a Sezione civile, secondo la ripetizione ciclica dei quattro turni di assegnazione di otto procedimenti ciascuno sopra riepilogati con la specificazione dei criteri di assegnazione ai singoli magistrati dei due collegi.

1.B.3 – punto 9c.

Il Presidente del Tribunale propone che i criteri per la sostituzione dei magistrati (nonché degli esperti delle sezioni agrarie) astenuti, recusati, assenti o comunque impediti siano integrati come di seguito indicato.

Sezione Agraria:

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento: il presidente è sostituito dal giudice più anziano del Collegio; il giudice più anziano del Collegio è sostituito dall'altro giudice e viceversa. Nel caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento, che non consentano una soluzione interna al collegio, fungeranno da supplenti, secondo l'ordine di anzianità di servizio crescente, i Giudici del I^a collegio della II^a Sezione civile.

In caso di astensione, ricusazione, assenza o impedimento di uno degli esperti effettivi del Collegio Agrario, gli esperti supplenti subentrano secondo l'ordine di anzianità anagrafica crescente.

Sezione Penale Dibattimentale:



TRIBUNALE DI BENEVENTO

Nei casi di incompatibilità stabiliti dagli artt. 34 e 35 c.p.p. (richiamati dall'art. 36, lett. g, e 37, lett. a, c.p.p.) la sostituzione dell'intero collegio avviene come di seguito indicato:

il 1° Collegio è sostituito dal 2° Collegio;

il 2° Collegio è sostituito dal 3° Collegio;

il 3° Collegio è sostituito dal 1° Collegio.

1.B.4 – punto 10.1c

Il Presidente del Tribunale propone che i criteri per la sostituzione dei magistrati onorari astenuti o recusati siano integrati come di seguito indicato.

In caso di astensione o recusazione dei giudici onorari, il Presidente della sezione di appartenenza provvederà alla designazione di altro G.O.P. assegnato al settore secondo turnazione basata sul criterio dell'anzianità di sede decrescente.

Relativamente ai punti analizzati i presenti dichiarano di essere d'accordo sulle proposte del Presidente Russo e delle Presidenti delle Sezioni Civili.

Il Presidente del Tribunale, dato atto di quanto sopra, riserva l'adozione del provvedimento di adeguamento delle tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il quadriennio 2026/2029 in conformità delle indicazioni emerse nella presente riunione.

Del che è verbale chiuso alle ore 16.30.

Il Presidente del Tribunale - Dott. Michele Russo

Il Direttore – dott.ssa Rosanna Grasso

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Federica Repola

Il Funzionario AUPP
dott.ssa Angela Pacelli

Al Signor Presidente del Tribunale di Benevento

La sottoscritta dott.ssa Maria Ilaria Romano, Presidente della I Sezione Civile, in relazione alla variazione tabellare oggetto della riunione tenutasi in data 21.4.2026 con i giudici delle sezioni civili

RAPPRESENTA

di aver contattato i dott.ri Pasquale Nunziata e Luigi D'Ambrosio, GOP presso la I sezione civile, i quali hanno dato piena adesione alla variazione tabellare proposta nel corso della predetta riunione con riferimento al settore della volontaria giurisdizione.

Con osservanza.

Benevento, 23.4.2026

Il Presidente della I Sezione civile

Dott.ssa Maria Ilaria Romano

m_dg	TRIBUNALE DI BENEVENTO 06200802206	
N.	132/ud	23/04/26
UOR	CC	ROU
Funzione	Maestro	ABBA
Fascicolo	Sezione	